

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Installazione elementi di pubblica utilità su proprietà private
- Art. 5 - Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 - Vigilanza

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

- Art. 7 – Tutela, decoro ed uso dei beni comuni
- Art. 8 – Altre attività o comportamenti vietati
- Art. 9 – Sicurezza e nettezza dell'abitato e del suolo
- Art. 10 – Rifiuti
- Art. 11 - Sgombero della neve e disotturazione caditoie

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 12 – Spazi ed aree verdi

TITOLO IV – MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 13 – Animali in genere
- Art. 14 – Protezione della fauna selvatica
- Art. 15 – Animali molesti
- Art. 16 - Allevamenti
- Art. 17 - Detenzione dei cani
- Art. 18 – Trasporti di animali su mezzi pubblici
- Art. 19 - Contenimento di animali dannosi

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 20 – Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive
- Art. 21 – Lavoro notturno
- Art. 22 – Lavoro diurno
- Art. 23 – Abitazioni e altri luoghi privati
- Art. 24 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili
- Art. 25 – Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici
- Art. 26 – Altre categorie particolari di suoni

- Art. 27 - Pubblicità fonica
- Art. 28 – Spettacoli, trattenimenti e giochi

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 29 - Manifestazioni
- Art. 30 – Spettacoli viaggianti

TITOLO VII – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 31 – Riparazione veicoli e simili
- Art. 32 – Esposizioni di merci
- Art. 33 - Dehors
- Art. 34 – Esposizioni temporanee
- Art. 35 - Tende, cartelli e simili
- Art. 36 – Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 37 – Strutture pubblicitarie
- Art. 38 – Esercizio commercio su aree pubbliche

TITOLO VIII – ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 39 - Traslochi
- Art. 40 – Esecuzione di lavori
- Art. 41 – Raccolte firme, comizi e simili

TITOLO IX – ALTRE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DEL DECORO CITTADINO

- Art. 42 – Divieto di sosta a motore acceso
- Art. 43 – Uso di fitofarmaci nei giardini e orti
- Art. 44 - Incendi
- Art. 45 - Condomini
- Art. 46 - Uccisione animali
- Art. 47 – Affissione manifesti

TITOLO X – DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

- Art. 48 – Ambito di applicazione
- Art. 49 – Sanzioni
- Art. 50 – Sequestro e confisca
- Art. 51 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 52 - Ricorsi
- Art. 53 – Ordinanza- Ingiunzione
- Art. 54 – Riscossione forzata – Iscrizione a ruolo – Provvedimento di sgravio
- Art. 55 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1.1 Nel rispetto delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle finalità e dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale, il Regolamento di Polizia Urbana, di seguito per brevità detto Regolamento, disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina villastellonese, al fine di tutelare la qualità della vita garantendo la sicurezza dei cittadini, la pacifica convivenza civile, la più equa ed estesa fruizione dei beni comuni, il mantenimento delle risorse non rinnovabili.

Art. 2 – Oggetto ed applicazione

2.1 Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo precedente, il presente Regolamento detta norme autonome o integrative di norme di ordine superiore, in materia di:

- a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica;
- c) occupazione di aree e spazi pubblici;
- d) protezione e tutela degli animali.

2.2 Oltre alle norme contenute o richiamate nel presente Regolamento, dovranno essere rispettate le disposizioni che, in singole specifiche circostanze vengano emanate dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, impartiti dal Sindaco, dai funzionari comunali, dagli Agenti di Polizia Municipale, dai funzionari dell'ASL competente per territorio nonché da altri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nei limiti dei poteri loro assegnati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

3.1 Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) piazze, strade, vie, marciapiedi, passaggi pedonali, ponti, tettoie ed aree private aperte di fatto al pubblico transito e in generale il suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;
- b) parchi, giardini pubblici e verde pubblico in genere;
- c) monumenti, fontane, impianti e strutture di uso comune collocati sui beni comuni;
- d) Canali, rii, fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- e) Aree di proprietà privata confinanti con le pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito;
- f) Facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.

3.2 Per "fruizione" si intende il libero e generalizzato uso da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni

3.3 Per "utilizzo" dei beni comuni, si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite anche di interesse privato. L'utilizzazione è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o concessione da parte del Comune.

Art. 4 - Installazione elementi di pubblica utilità su proprietà private

4.1 Il Comune e gli enti e soggetti che gestiscono servizi di pubblico interesse generale hanno la facoltà di costruire o installare contro i muri o le recinzioni delle proprietà private, opere necessarie per i servizi di igiene, pulizia, illuminazione, viabilità e per qualsiasi altra finalità di pubblico interesse.

Art. 5 - Concessioni ed autorizzazioni

5.1 L'occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o privato vincolato all'uso pubblico nonché l'uso dei beni comunali non è consentito senza autorizzazione.

5.2 Per conseguire una specifica concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o per l'utilizzo di un bene comune, l'istanza diretta al competente Ufficio Comunale, deve essere in regola con la legge sul bollo e corredata dalla necessaria documentazione. I tempi di conclusione del procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione sono regolati da specifica normativa.

5.3 Qualora la natura, la modalità, la durata dell'occupazione o dell'uso del bene lo rendano necessario, l'Autorità Comunale o il Responsabile del Servizio può imporre al titolare della concessione o autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni in aggiunta a quelle previste dalla legge o dal regolamento.

5.4 Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico sono onerose, fatte salve eventuali esenzioni disposte per legge o regolamento.

5.5 Il Sindaco o il Responsabile del Servizio possono, secondo le rispettive competenze, in qualunque momento, con provvedimento motivato, revocare le concessioni od autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o delle condizioni cui siano subordinate, quando siano venuti a mancare i presupposti per il loro rilascio, nonché per intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e più in generale quando siano di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando siano incompatibili con esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro.

5.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 6 - Vigilanza

6.1 Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito in via generale al Corpo di Polizia Municipale.

6.2 Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contestate anche dagli agenti dei corpi ed organi di Polizia Statale e, in via speciale e limitatamente alle materie di loro specifica competenza, anche da funzionari del Comune o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, dai funzionari dell'ASL, dalle Guardie Ecologiche Volontarie istituite dalla Legge Regionale nonché, se previsto e consentito dalla legge, da personale di altri enti preposto alla vigilanza sulla base di specifiche convenzioni con il Comune o per legge.

6.3 Gli operatori del Corpo di Polizia Municipale e gli altri pubblici dipendenti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica, quando si renda necessario ed utile al fine dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, il tutto a norma della Legge 689/1981.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

Art. 7 – Tutela, decoro ed uso dei beni comuni

7.1 A salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

- a) manomettere in qualsiasi modo o danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature, i manufatti o gli impianti installati su di esso, sotto di esso o sopra di esso, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme dettate da specifici regolamenti e provvedimenti;
- b) Imbrattare, sporcare o danneggiare con scritte, disegni o vernici, monumenti, edifici pubblici o privati, nonché facciate visibili dalla pubblica via;
- c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, termini, fioriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- d) Arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali di sostegno di segnaletica e di illuminazione, e in genere su beni pubblici o privati prospicienti la pubblica via;
- e) andare in bicicletta sui marciapiedi;
- f) giocare a pallone, lanciare sassi, buste o palloncini d'acqua, palle di neve, fare scivoli di ghiaccio sulle strade, vie pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, praticare giochi di qualsiasi genere che possano arrecare intralcio, disturbo o costituire pericolo per se e per altri o procurare danni;
- g) utilizzare impianti o attrezzature destinate al giuoco dei bambini da parte di soggetti di età superiore ai 12 anni o alla diversa età stabilita da apposito provvedimento;
- h) lanciare o buttare sulle aree pubbliche o in parchi e giardini o collocare sui veicoli in sosta volantini e simili a scopo pubblicitario;
- i) affiggere o appendere scritte o manufatti di qualsiasi genere relativi a manifestazioni, cerimonie e via di seguito su segnali stradali, cartelli di pubblico interesse, cartelli pubblicitari, sui loro pali di sostegno, pali della luce, manufatti, fioriere, piante, edifici pubblici e privati prospicienti la pubblica via. Nel caso non sia possibile risalire agli autori del fatto, saranno ritenuti responsabili dalla violazione e coobbligati in solido gli organizzatori delle manifestazioni o i protagonisti delle cerimonie. I tradizionali cartelli di auguri agli sposi sono ammessi a condizione che non danneggino i manufatti a cui sono affissi e non impediscano la visuale e ancora alla condizione che siano rimossi entro il giorno successivo alla cerimonia;
- j) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio (ad esempio di automobili), immersioni, introduzioni di oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo o farne altro uso improprio;
- k) Sdraiarsi per terra su strade, piazze e marciapiedi recando intralcio o disturbo;
- l) Sedersi o sdraiarsi su panchine e sedili appoggiandovi i piedi o insudiciandole in qualunque modo;
- m) Esporsi nudi o sconvenientemente vestiti su spazi ed aree pubbliche o in luoghi privati visibili dalla pubblica via;
- n) Compiere atti o esporre in luogo pubblico o in vista del pubblico, materiali o comunque tenere comportamenti contrari al pubblico decoro o che possano recare molestia, disgusto e raccapriccio alle persone;
- o) Soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) Esercitare l'accattonaggio;

q) Stazionare nei parcheggi pubblici chiedendo denaro in cambio di segnalazioni.

7.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

7.3 A tutela del decoro ambientale l'installazione degli impianti di ricezione per trasmissioni radio televisive satellitari dovrà eseguirsi ed adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono munirsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) l'installazione di impianti di ricezione per trasmissioni satellitari non è soggetta ad autorizzazione edilizia se non richiede opere edili;
- c) negli immobili con più unità abitative, nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un'antenna collettiva, il proprietario possessore ha diritto di ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole, i convertitori ed i relativi supporti, devono essere di colorazione capace a mimetizzarsi con quella del manto di copertura, delle facciate o dell'ambiente a seconda del posizionamento o con materiale trasparente;
- f) in tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne sia condominiali che singole, devono essere posizionate sul tetto dal lato meno visibile della strada;
- g) nel caso la soluzione del comma precedente fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica può eccezionalmente posizionarsi sul lato del tetto verso la strada;
- h) nel caso le soluzioni dei commi "e" ed "f" siano tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale relazione e documentazione fotografica di un installatore in possesso di requisiti di cui alla Legge 46/1990 o di un tecnico abilitato che attesti l'impossibilità della posizione;
- i) in ogni condominio, possono essere installate più antenne, una per ogni posizione orbitale a condizione che siano raggruppate in unica zona di copertura;
- j) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazione interna;
- k) è vietato, tranne che per interessi generali di enti o di organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in edifici o zone di rilevante valore storico-artistico in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. Nel caso specifico, si dovrà ottenere il nulla-osta dell'organo competente; è inoltre vietato collocare impianti di condizionamento sul lato degli edifici adiacenti alle strade, fatta eccezione per i casi in cui tali impianti siano resi non visibili con l'ausilio di particolari accorgimenti concordati con i tecnici comunali;
- l) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (norme sulla sicurezza degli impianti);
- m) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente Regolamento sulle facciate degli edifici, balconi, ecc., dovranno essere rimosse o adeguate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7.4 La regolamentazione contenuta al comma precedente rimane in vigore fino a quando non venga sostituita dal Comune con apposita regolamentazione o con integrazione del Regolamento igienico edilizio.

7.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 160,00.

Art. 8 – Altre attività o comportamenti vietati

8.1 A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica, della sicurezza e del decoro urbano è vietato:

- a) ammassare ai lati o innanzi agli edifici oggetti o materiali di qualunque genere visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) utilizzare balconi, terrazzi o luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici o privati come luogo di deposito di rottami o altri materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) abbandonare o tenere fermi per più di sei mesi veicoli o parti di essi su aree pubbliche o in luoghi privati collettivi o anche in luoghi privati esposti alla pubblica vista, quando per il loro stato di abbandono o per le condizioni in cui si trovano sia da ritenere che non ne sia possibile l'uso consueto;
- d) collocare serre nel centro urbano innanzi o a lato degli edifici se visibili dalla pubblica via;
- e) collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi, sporgenze o vani di aperture verso gli spazi pubblici o luoghi condominiali collettivi, vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli od altri oggetti mobili non convenientemente assicurati contro il pericolo di caduta;
- f) annaffiare fiori o piante senza impedire lo stillicidio dell'acqua sugli spazi ed aree pubblici sottostanti;
- g) stendere panni lavati da finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via;
- h) stendere, battere o spolverare tappeti, stuoie, materassi ed altri effetti lettereci, tovaglie, stracci e simili nella pubblica via, fatta eccezione per le abitazioni di cui alla lett. g). L'operazione è permessa nei cortili interni sempre avendo cura nei limiti del possibile di non disturbare gli altri abitanti dell'edificio;
- i) stillare o far disperdere sulla pubblica via e nelle parti condominiali, vapore acqueo, condense, acqua, ecc., proveniente da impianti fissi o da singole apparecchiature di refrigerazione;
- j) portare nei centri abitati oggetti contundenti in modo tale da rischiare di recare offesa o pericolo per le persone e per i veicoli circolanti;
- k) dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. dalle pareti, finestre e dai muri esterni delle case senza autorizzazione comunale che sarà rilasciata soltanto a condizione che il fumo sia convogliato in apposita conduttura che superi di almeno un metro l'altezza del tetto o comunque che sbocchi ad altezza sufficiente ad evitare che il fumo arrechi molestia al vicinato;
- l) Andare in bicicletta sui marciapiedi;
- m) Accostarsi in modo eccessivo ai pedoni con biciclette, moto o veicoli, causando il pericolo di cadute.

8.2 A tutela della salute delle persone e degli ambienti circostanti, il materiale proveniente da scavi o da opere edilizie in genere, prima delle operazioni di carico e scarico, deve essere bagnato in modo tale da evitare il polverio.

8.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 9 – Sicurezza e nettezza dell'abitato e del suolo

9.1 A tutela dell'incolumità, della sicurezza delle persone e delle cose sottostanti, ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di manutenzione e in condizioni tali da evitare qualsiasi caduta di materiali.

9.2 I proprietari di locali, abitazioni o di edifici, i conduttori, gli amministratori o chiunque abbia la loro responsabilità devono tenere in perfette condizioni i tubi scaricatori dei liquami delle latrine, dei lavandini, dei servizi e delle grondaie, in modo da evitare qualsiasi dispersione sia nei luoghi stessi che sul suolo pubblico.

9.3 Fatta salva l'applicazione di norme speciali, è vietato accumulare, gettare, lasciare cadere, lordare o deporre qualsiasi materiale, liquido o solido sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, nei cortili condominiali, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.

9.4 E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a metri tre.

9.5 Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare nello spazio o nelle immediate vicinanze un contenitore non inferiore a litri 50 per il deposito di rifiuti minuti.

9.6 L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

9.7 Coriandoli, riso, confetti, pasta o qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasioni di cerimonie, devono essere rimossi entro un'ora dallo spandimento.

9.8 E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti e con accesso dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto prospiciente l'esercizio.

9.9 I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti, (ad esempio gelaterie, tabaccherie) devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità non inferiore a litri 50. I contenitori muniti di sacchetto devono essere possibilmente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati anche sui marciapiedi.

9.10 I contenitori di cui al capoverso precedente quando sono collocati all'esterno degli esercizi specializzati, non sono soggetti alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico.

9.11 I proprietari, amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, collaborano ed hanno l'obbligo con il Comune, di provvedere alla costante pulizia del marciapiede prospiciente l'immobile.

9.12 I proprietari di aree private non recintate confinanti con la pubblica via o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti in esse depositate.

9.13 Nella esecuzione della pulizia del suolo di pertinenza, è vietato spingere i rifiuti sulla pubblica via, gli stessi devono essere depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

9.14 I titolari di esercizi pubblici e dei locali di pubblico ritrovo hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori, dei clienti e chiunque ne faccia richiesta i servizi igienici.

9.15 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. ~~R~~gamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 10 – Rifiuti

10.1 I cittadini sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione alla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nel comune attuando le raccolte differenziate e conferendo le singole frazioni con le modalità stabilite dal COVAR o dallo stesso Comune.

10.2 E' vietato sostare con veicoli nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta rifiuti in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta e di svuotamento degli stessi.

10.3 E' vietato esporre sulla strada i contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per la raccolta stessa.

10.4 E' vietato spostare, manomettere, rompere, insudiciare, appiccicare volantini in genere o dar fuoco ai contenitori della raccolta rifiuti, nonché accendere o gettare oggetti accesi sulla pubblica via, nei luoghi di pubblico passaggio e nelle aree private ad uso collettivo.

10.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. ~~R~~gamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 11 - Sgombero della neve e disotturazione caditoie

11.1 Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati, non deve essere sparsa o accumulata in alcun modo sul suolo pubblico.

11.2 I proprietari, gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi su grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi ed altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. In caso di pericolo i proprietari o l'amministratore dovranno provvedere a segnalarlo adeguatamente con transenne o altro idoneo mezzo.

11.3 I proprietari e conduttori di case e attività economiche di qualsiasi genere hanno l'obbligo, in caso di nevicate consistenti, di rimuovere la neve dai marciapiedi e di praticare lungo le case e le recinzioni normali passaggi per i pedoni.

11.4 Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o da qualunque posto elevato, l'operazione può essere effettuata delimitando preventivamente l'area interessata, adottando tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone e delle cose sottostanti.

11.5 Per misure di sicurezza generale, il Sindaco può ordinare la rimozione della neve dai luoghi di cui al comma 3 e i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

11.6 Ogni qualvolta si rendano necessari la rimozione e il trasporto della neve, il luogo di deposito verrà indicato dal Responsabile di Servizio competente.

11.7 In caso di temporali e simili avversità atmosferiche i proprietari di edifici a fronte di griglie di caditoie che siano state otturate sono tenuti a liberarle da foglie e detriti, allo scopo di favorire il normale deflusso delle acque.

11.8 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 – Spazi ed aree verdi

12.1 Fatte salve diverse più specifiche disposizioni emanate dall'autorità competente con apposito provvedimento, nei parchi e nei giardini pubblici, nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree protette è vietato:

a) Danneggiare la vegetazione strappando fiori, rompendo o staccando i rami delle piante e delle siepi, nonché calpestare manti erbosi quando ciò sia espressamente vietato;

b) Introdurre nella parte riservata ai pedoni, autovetture, motocicli, ciclomotori, biciclette, carri, cavalli ed altri animali eccetto i cani purché condotti al guinzaglio se di piccola taglia, con guinzaglio e museruola se di media e grande dimensione o di indole aggressiva. Fatta eccezione per biciclette condotte a mano, carrozzelle per bambini, invalidi o portatori di handicap, il divieto di cui alla presente lettera si applica anche se carri, cavalli e simili sono condotti a mano;

c) Salire sugli alberi, appendere ed affiggere materiali, scagliare pietre, bastoni o altri oggetti contundenti, e ancora bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, collocare sedie, baracche, banchi, ombrelloni ed altre strutture fisse o mobili senza autorizzazione;

d) Procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stagionale che migrante.

12.2 I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati dalla stessa autorizzazione.

12.3 Nei parchi, nelle aree verdi, nei giardini pubblici aperti o recintati, non è consentito svolgere attività commerciali in forma itinerante fatta eccezione per la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e simili prodotti, purché sia effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche approvati e previo parere vincolante dell'ufficio competente in materia di viabilità.

12.4 Nei parchi aperti al pubblico, purché dotati di sufficiente spazio, il Comune può autorizzare:

- a) il noleggio biciclette, ciclocarrozzelle, o altri simili veicoli a pedale;
- b) il noleggio di cavallini da sella anche trainanti piccoli calessi, esclusivamente a uso dei bambini e a condizione che siano rispettate le norme di sicurezza;
- c) l'installazione di giostrine o simili attrazioni per il passatempo dei bambini piccoli, a condizione che a gestirle sia il titolare della prescritta autorizzazione.

12.5 I titolari di autorizzazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono tenuti ad esporre tabella dei prezzi indicati, a vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, a tenere pulito il luogo utilizzato.

12.6 In ogni caso, il rilascio della concessione ad esercitare le attività previste dal presente articolo, è subordinato al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente. La concessione indica specificamente i luoghi di stazionamento e i percorsi.

12.7 Salva diversa prescrizione, le attività regolate dal presente articolo, si svolgeranno tra le ore 9,00 e le ore 22,00.

12.8 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 13 – Animali in genere

13.1 In qualsiasi luogo pubblico o privato è vietato percuotere, molestare e comunque maltrattare animali e provocare loro danno e sofferenza.

13.2 Costituisce maltrattamento la detenzione di animali in condizioni di sofferenza per spazi troppo angusti, catene troppo corte e non scorrevoli, mancanza di disponibilità continua di acqua, insufficienza di cibo, mancanza di protezione dalle intemperie e dal freddo, recisione delle corde vocali, mancanza di cure in caso di malattie gravi, ferite e simili, lasciarli nel periodo caldo nelle autovetture senza che sia loro garantito il necessario ricambio di aria e la disponibilità di acqua.

13.3 E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

13.4 L'abbandono di animali domestici è vietato.

13.4 A tutela del benessere animale è vietato in tutto il territorio comunale, offrire animali come premio di vincita in gare o giochi di qualsiasi natura, omaggi a scopi pubblicitari, e ancora utilizzarli in spettacoli, gare o rappresentazioni che comportano maltrattamenti o sevizie.

13.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 14 – Protezione della fauna selvatica

14.1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di attività venatorie o piscatorie e in materia di controllo delle popolazioni degli animali, in tutto il territorio comunale è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante.

14.2 Le attività di controllo delle popolazioni di animali devono avvenire con i procedimenti consentiti ed evitando inutili sofferenze.

14.3 E' fatto divieto di detenere a Villastellone non solo specie selvatiche proibite dalla normativa ma anche animali esotici che possono costituire pericolo quali i grandi felini (leoni, tigri, leopardi) e serpenti di qualsiasi specie e dimensione.

14.4 Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio a terzi.

14.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 15 – Animali molesti

15.1 Nelle singole abitazioni, nei condomini, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbano la pubblica quiete specie di notte.

15.2 Non costituisce disturbo il normale abbaiare del cane da guardia, il miagolare del gatto, il cantare del gallo all'alba e simili.

15.3 Gli Agenti di Polizia Municipale, dopo avere accertato l'esistenza del disturbo lamentato dal vicinato, prima di contestare la violazione di cui al presente articolo invitano il proprietario dell'animale ad adottare provvedimenti che possano evitare il disturbo, nel rispetto dell'etologia dell'animale.

15.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art.16 – Allevamenti

16.1 A tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano, è vietato allevare nell'abitato urbano suini, ovini, equini, allevamenti di conigli, polli ed altri animali da cortile.

16.2 Non è considerata attività di allevamento ed è quindi consentita nell'abitato urbano la detenzione di polli, conigli ed altri animali di bassa corte in numero limitato, per il solo consumo familiare, a condizione che gli animali siano tenuti in condizioni di pulizia tali da non creare inconvenienti igienici per il vicinato.

16.3 L'allevamento di cani e gatti non è consentito nel centro abitato. Ai fini del presente articolo si considera allevamento la detenzione contemporanea di più di 5 capi adulti.

16.4 Le stalle eccezionalmente permesse nel centro abitato in quanto antecedenti alla classificazione residenziale devono essere tenute costantemente pulite e il trasporto del fimo e dello strame deve avvenire giornalmente in apposita concimaia in aperta campagna.

Per gli animali detenuti a stabulazione libera la rimozione del fimo e dello strame deve avvenire nel rispetto dei termini imposti con Ordinanza Sindacale.

Le aziende agricole che detengono allevamenti nel centro urbano dovranno con la prescritta periodicità provvedere ad eseguire trattamenti antimosche mediante ditte specializzate ed essere in grado di dimostrare con fatture i trattamenti eseguiti.

16.5 Non è consentita nel centro abitato la tenuta di stalle aperte (bovini, equini e ovini sotto tettoie).

16.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 17 – Detenzione dei cani

17.1 E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere all'identificazione dei cani mediante tatuaggio o altro sistema previsto dalle disposizioni vigenti.

17.2 Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità delle persone, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani devono sempre

essere condotti al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di metri due. E ancora, i cani di taglia media e grossa e, indipendentemente dalla taglia, i cani di indole mordace o aggressiva dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio da persona adulta e valida. Nel centro abitato il guinzaglio estensibile deve essere tenuto ad una lunghezza non superiore a 2 metri.

17.3 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane, ai cani delle forze dell'ordine, della protezione civile, di soccorso e ai cani che controllano le mandrie.

17.4 I cani non possono essere lasciati liberi nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati e in tutti gli spazi ed aree pubbliche. Possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree ad essi appositamente destinate e segnalate, purché siano sotto il costante controllo dell'accompagnatore.

17.5 Nel condurre cani negli spazi ed aree pubbliche, gli accompagnatori devono evitare i luoghi dove maggiore è l'affluenza di persone e ancora devono per quanto possibile evitare di incrociarsi tra di loro.

17.6 La presenza di cani in luoghi e locali privati a cui non sia impedito l'accesso a terzi, deve essere segnalata all'ingresso esterno. Tali cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati e rispettando comunque quanto disposto dal presente Regolamento a tutela della sicurezza delle persone e del benessere dell'animale.

17.7 Fatte salve particolari esigenze della razza, i cani adulti detenuti in luoghi pubblici o privati devono disporre di uno spazio di almeno 8 metri quadrati per ciascuno. Nell'alloggiamento del cane dovranno essere osservate tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale; in particolare nel caso di cani alla catena deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

17.8 A tutela dell'igiene e del decoro urbano, è fatto obbligo ai proprietari di cane ed a chiunque li accompagni in luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'abitato cittadino di essere muniti di sacchetto per la raccolta delle deiezioni. Qualora gli animali abbiano a defecare, la persona che li conduce ha l'obbligo di pulire l'area lordata e di depositare le feci nei contenitori dei rifiuti.

17.9 E' vietato condurre cani nei negozi di vendita di generi alimentari, nei pubblici esercizi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini e in tutte le aree appositamente segnalate; le norme del presente comma non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane.

17.10 Nelle abitazioni prive di cortile è vietato detenere cani di taglia grande. La presente disposizione vale per il futuro e non si applica ai cani già detenuti dalle famiglie alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

17.11 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 18 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

18.1 Il trasporto di animali su mezzi dei servizi pubblici è in genere disciplinato da apposite norme emanate dall'azienda che esercita il trasporto.

18.2 Nel caso che l'azienda non abbia impartito disposizioni, l'accesso sui mezzi pubblici è consentito esclusivamente per i cani di piccola taglia purché muniti di guinzaglio e museruola; i limiti stabiliti dal presente comma non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane.

18.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 19 – Contenimento di animali dannosi

19.1 Il Comune, con ordinanza adeguatamente motivata emanata dall'Ufficio competente può disporre misure di derattizzazione, disinfestazione, cattura, monitoraggio sanitario, trasferimento di colonie o controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

19.2 I cittadini sono tenuti ad adottare nei loro comportamenti di vita misure che siano prescritte per evitare la proliferazione dei ratti e di altre specie dannose.

19.3 Al fine di evitare l'eccessiva proliferazione di columbidi o delle popolazioni dei ratti o di altri animali dannosi nel centro urbano è vietato spargere becchime o altri alimenti negli spazi pubblici.

19.4 Riso e altri alimenti lanciati su spazi pubblici durante cerimonie o i altre occasioni devono essere rimossi come indicato all'articolo 9.7.

19.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 20 – Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive.

20.1 Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve rispettare le norme stabilite dalla legge a tutela della salute umana dal rumore e comunque usare ogni accorgimento per evitare molestie alle attività e al riposo delle persone.

20.2 Sono considerate attività rumorose il mestiere del fabbro, del falegname, del lattoniere, del materassaio, e tutti gli altri mestieri ed attività che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, per il via vai di autocarri e simili possono recare molestia al vicinato.

20.3 Nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi dell'ARPA e dell'A.S.L. accertano l'entità e la natura dei rumori e promuovono l'adozione dei provvedimenti necessari affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori dannosi per la salute.

20.4 Nei casi di accertata incompatibilità tra l'attività esercitata e il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, previo accertamento e su motivata proposta dei predetti Servizi, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie dell'incomodo.

20.4 E' comunque vietato impiantare nei fabbricati destinati a civile abitazione attività produttive che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio, di macchine da cucire e lavatrici ad uso domestico e simili, o attrezzature medico-sanitarie.

20.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 21 – Lavoro notturno.

21.1 Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di emissioni sonore e di superamento di livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono tra le ore 22.00 e le ore 6.00 esercitarsi, neppure temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti anche potenziali, di inquinamento acustico quali ad esempio attività di cantieri edili.

21.2 L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è subordinata al preventivo parere dei servizi di cui all'art. 21/3 ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

21.3 Qualora i Servizi suddetti lo ritenessero necessario per la natura delle attività, per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare l'attività può essere esteso con provvedimento del Sindaco ad un arco di tempo più ampio o di quello indicato al comma 1.

21.4 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, i titolari o i gestori di essiccatoi possono essere autorizzati ad effettuare l'essiccazione dei prodotti agricoli con orario continuato anche nelle ore notturne. L'autorizzazione valuta caso per caso la situazione e può essere revocata in qualsiasi

momento qualora il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ritenga opportuno disporre accorgimenti per diminuire la rumorosità e il titolare non provveda alla loro realizzazione nei termini previsti dal provvedimento stesso.

21.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 22 – Lavoro diurno.

22.1 La lavorazione delle industrie rumorose nelle zone residenziali non può cominciare prima delle ore 8.00 né protrarsi oltre le ore 20.00 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 7.00 ed oltre le ore 21.00 dal 1° maggio al 31 ottobre.

22.2 Dall'orario di cui al comma 1 possono essere escluse, sentiti i Servizi di cui all'art. 21/3, le industrie, le attività o i mestieri che per esigenze produttive svolgono attività continua nell'arco temporale dell'intera giornata.

22.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 23 – Abitazioni e altri luoghi privati.

23.1 Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo per la quiete pubblica.

23.2 Televisioni, radio ed apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora, nonché strumenti musicali, devono essere utilizzati in modo da contenere le emissioni entro limiti tali da non recare molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

23.3 Il divieto di cui al comma 1, non si applica in occasione di lavori edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. I lavori di cui al comma 3 si possono effettuare dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei festivi. Gli accorgimenti, le cautele e il rispetto dei limiti di orario dovranno osservarsi anche nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici, di esercizi commerciali nonché di uffici ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

23.4 E' fatto divieto ai venditori porta a porta di esercitare la loro attività dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 19.30 alle ore 8.30

23.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 24 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili.

24.1 Al fine di prevenire molestie alle persone o turbative all'ordine pubblico, negli spazi pubblici è vietato far esplodere mortaretti, petardi e simili artifici e ancora fare uso di manganelli di plastica, oggetti contundenti, schiumogeni e sostanze in genere idonee a molestare o imbrattare o comunque compiere atti che possano ledere, offendere, imbrattare e danneggiare.

24.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 25 – Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici.

25.1 Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada relativamente agli apparecchi di allarme acustico a bordo di veicoli, i dispositivi sonori di antifurto ed anti-intrusione installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti e in altri luoghi non devono superare i limiti massimi di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti. In ogni caso la durata dell'allarme sonoro, sia a bordo di

veicoli che nei luoghi predetti, non può superare i cinque minuti primi, con massimo di due riprese successive alla prima, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti, salvo limiti più restrittivi stabiliti dalla legge.

25.2 Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora o da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi. Gli apparecchi installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto in cuffia.

25.3 Salvo quanto previsto in materia di spettacoli, manifestazioni e intrattenimento all'aperto, negli spazi pubblici urbani l'ascolto della musica trasmessa da apparecchi radiofonici e di riproduzione è ammesso esclusivamente tramite l'uso della cuffia.

25.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 26 – Altre categorie particolari di suoni.

26.1 L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, per vie, piazze, giardini, cortili condominiali e in tutti i luoghi gravati da servitù di uso pubblico, sono consentiti esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 20.00, purché avvengano senza recare intralci, disturbo, fastidio ai veicoli e alle persone, i loro esercenti non si fermino per oltre 10 minuti nello stesso punto e ad una distanza di almeno 100 metri dal punto precedente.

26.2 In presenza di manifestazioni religiose, culturali, civili, comizi, funerali, cortei, gli esercenti di cui al comma precedente si dovranno tenere a distanza non inferiore ai 200 metri.

26.3 E' vietato agli esercenti mestieri girovaghi fermarsi davanti a scuole, chiese, casa di riposo, cimitero, salvo espressa autorizzazione.

26.4 Non costituisce rumore il suono delle campane praticato secondo le consuetudini locali.

26.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 27 – Pubblicità fonica.

27.1 Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e dal Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nel centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

27.2 La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanza inferiore in linea d'aria a metri 100 dai luoghi indicati nell'art. 26.

27.3 Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione. In ogni caso, il volume dei messaggi e della musica eventualmente emessa deve essere contenuta entro limiti tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

27.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 28 – Spettacoli, trattenimenti e giochi.

28.1 I titolari di licenze d'esercizio prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per attività di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che i suoni o i rumori prodotti all'interno non vengano uditi dall'esterno.

28.2 E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno e in tutte le aree annesse ai locali dei pubblici spettacoli e dei pubblici trattenimenti.

28.3 Ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai titolari dei pubblici esercizi, ai responsabili dei circoli e delle società private, è fatto obbligo di provvedere per quanto nelle loro possibilità affinché

all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze, i frequentatori evitino comportamenti come gli schiamazzi, dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, all'igiene, alla decenza pubblica.

28.4 Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

28.5 Il gioco della palla, il gioco delle bocce ed altri giochi rumorosi sono vietati nelle zone abitate oltre che dopo le ore 22.00 anche nelle ore pomeridiane del riposo, secondo orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

28.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO VI

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 29 - Manifestazioni

29.1 Salvo più specifiche prescrizioni contenute in apposito Regolamento, l'organizzazione di manifestazioni per cui è necessaria l'occupazione di spazi pubblici o privati aperti al pubblico con strutture è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune.

29.2 La domanda di autorizzazione deve indicare il responsabile o i responsabili dell'organizzazione, specificare le attività che saranno svolte, i tempi di occupazione, gli orari della manifestazione, le strutture che saranno installate, gli impianti elettrici e altri di cui sono dotati, l'afflusso di pubblico previsto.

29.3 All'occorrenza, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Comando Polizia Municipale per quanto concerne la viabilità e dell'Ufficio Tecnico per quanto concerne lo svolgimento in parchi, giardini ed aree di particolare interesse ambientale.

29.4 Lo svolgimento su spazi ed aree pubbliche di manifestazioni (quali processioni religiose) senza impiego di strutture e qualora l'occupazione non comporti blocco del traffico, è soggetto a semplice comunicazione al Comando Polizia Municipale, per gli eventuali provvedimenti necessari per garantire la sicurezza.

29.5 Durante lo svolgimento delle manifestazioni, deve essere sempre presente o perlomeno facilmente reperibile un responsabile il quale dovrà curare che la stessa si svolga nel rispetto delle prescrizioni impartite a tutela della pubblica incolumità, dell'igiene e dell'ambiente e della quiete pubblica. Gli organizzatori delle manifestazioni rispondono in solido delle infrazioni eventualmente compiute e dei danni arrecati.

29.6 In tutte le manifestazioni deve essere assicurata la disponibilità di servizi igienici di uso pubblico in numero adeguato all'afflusso di pubblico previsto.

29.7 L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni su spazi ed aree pubbliche può essere subordinata alla prestazione di garanzia per la copertura dei danni che possano essere arrecati alle strutture pubbliche. L'ammontare della garanzia, che può essere prestata mediante deposito cauzionale, fideiussione o polizza assicurativa, è determinato dall'Ufficio Comunale competente al rilascio della autorizzazione. La garanzia viene svincolata dopo il controllo dei luoghi in cui si è svolta la manifestazione.

29.8 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art.30 – Spettacoli viaggianti

30.1 L'allestimento di Luna Park, circhi o altre attività dello spettacolo viaggiante è soggetto ad autorizzazione ed è disciplinato da apposito regolamento.

30.2 Esso avviene nelle aree allo scopo destinate dal Comune o, in caso di indisponibilità di tali aree, in altro luogo individuato dall'Ufficio competente, sentita la Giunta Comunale.

30.3 L'autorizzazione deve indicare le modalità di uso del suolo, l'orario dell'attività, le modalità di uso e gli orari degli apparecchi di diffusione sonora.

E' consentita in particolari occasioni l'installazione di giostrine per bambini piccoli in parchi e giardini pubblici o in adiacenza ad essi.

30.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

TITOLO VII

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 31 – Riparazione veicoli e simili

31.1 L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Può essere rilasciata per lo spazio antistante la lunghezza del locale e non può superare la superficie di 25 mq. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura e spese del titolare secondo le disposizioni indicate nella concessione stessa.

31.2 La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per attività di carrozziere.

31.3 E' fatto obbligo ai concessionari di occupazione del suolo pubblico, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo e di mantenerlo in condizioni di massima pulizia.

31.4 La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio. Essa determina in tale orario il divieto di parcheggio, che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario e potrà a tal fine prevedere una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

31.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 32 – Esposizioni di merci

32.1 Ai titolari di attività commerciali in locali prospettanti aree pubbliche può essere rilasciata, nel rispetto delle norme di igiene, la concessione ad esporre merci, purché sia garantita la circolazione pedonale delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,20 dal filo del fabbricato.

32.2 I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore di metri 1 dal suolo.

32.3 La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale e le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

32.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 33 – Dehors

33.1 Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino su spazi pubblici può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecno-estetici e non siano di pregiudizio alla viabilità, all'igiene ed alla sicurezza pubblica.

33.2 Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata con la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso nella domanda deve essere indicato il numero di tavolini e delle sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

33.3 La concessione di cui al comma 2 è valida soltanto nell'orario di apertura. I tavolini, le sedie o simili non possono rimanere ad occupare l'area durante la chiusura dell'esercizio pubblico.

33.4 La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale, salvo specifici casi particolari e non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda dell'interessato.

33.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 34 – Esposizioni temporanee

34.1 In circostanze particolari e di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni, siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

34.2 In tali esposizioni non è consentito svolgere, anche in maniera indiretta, la vendita dei prodotti esposti senza specifica e preventiva autorizzazione.

34.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 35 - Tende, cartelli e simili

35.1 Senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende, fanali e simili aggettanti su spazi pubblici.

35.2 Per la collocazione dei predetti manufatti valgono le disposizioni dettate dai Regolamenti del settore.

35.3 Nessun elemento fisso o mobile di qualsivoglia materiale può essere posizionato, anche se temporaneamente, ad altezza inferiore a mt. 2,30 dal suolo sottostante.

35.4 Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada in materia di circolazione veicolare, i titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali, artigianali e simili, possono munire i locali, le vetrine e lo spazio antistante con tende, a condizione che sia reso agevole il più possibile il camminamento delle persone.

35.5 Le tende di cui al comma precedente, non possono essere installate ad altezza inferiore a metri 2,30 dal suolo e la sporgenza non deve superare i metri 2.

35.6 Le tende, aggettanti soprassuolo pubblico e quelle di scorrimento nelle arcate, devono essere dotate con sistemi di riavvolgimento e nel caso di particolare interesse ambientale e/o paesaggistico, anche con materiale, tipo e colori che l'Ufficio Comunale competente riterrà opportuno adottare, al parere favorevole del competente ufficio Comunale.

35.7 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 36 – Occupazioni con elementi di arredo

36.1 A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili in locali antistanti gli spazi pubblici, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocare elementi di arredo (quali vasi ornamentali e fioriere), a condizione che non sia pregiudicata la circolazione pedonale o veicolare e che siano mantenuti in perfetto stato gli elementi installati.

36.2 Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni del comma 1, anche a privati cittadini che intendano migliorare le condizioni ambientali degli spazi antistanti gli edifici di cui dispongono.

36.3 La domanda per le occupazioni di cui sopra, deve essere corredata da idonea documentazione illustrante le caratteristiche, le dimensioni degli elementi di arredo, la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Per ragioni di decoro ambientale, la concessione può essere subordinata all'uso di manufatti di tipo, modello, colore, ecc., specifici.

Le concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate sentito il parere dei competenti uffici Comunali.

36.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 37 – Strutture pubblicitarie

37.1 Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura di supporto può essere collocata, anche temporaneamente, sugli spazi ed aree pubbliche senza specifica autorizzazione.

37.2 E' parimenti vietato lo stazionamento continuo per lunghi periodi di veicoli con scritte o con altri mezzi pubblicitari, senza che gli stessi siano di utilizzo quotidiano.

37.3 La collocazione delle strutture e dei mezzi di cui al comma 1 non sono consentite nelle aree e spazi verdi, viali alberati, parchi, giardini e quando, a giudizio del competente Ufficio Comunale, possono derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico, e quando sia incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

37.4 In prossimità di luoghi, beni o zone di particolare interesse ambientale soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previo consenso degli Organi competenti.

37.5 Le strutture o altre insegne pubblicitarie non possono essere installate se non dopo aver assolto agli obblighi in materia di imposta sulla pubblicità.

37.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00.

Art. 38 – Esercizio commercio su aree pubbliche

38.1 L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato da apposito regolamento.

38.2 In tutte le aree destinate al commercio su aree pubbliche non è consentito disturbare, infastidire, offendere o creare turbative con altoparlanti, canti, grida o pronunciare ad alta voce parole di richiamo o usare atteggiamenti tali da attirare l'attenzione verso il proprio banco di un maggior numero di persone.

38.3 Al lunedì mattina, giorno di mercato, è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in tutto il centro abitato.

38.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO VIII

ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39 – Traslochi

39.1 Chi abbia necessità di occupare suolo pubblico con speciali attrezzature da utilizzare per operazioni di trasloco deve presentare istanza tempestivamente al competente ufficio Comunale, con l'indicazione del luogo, periodo e dimensioni dell'ingombro.

39.2 L'area occupata deve essere opportunamente segnalata ed identificata a spese dei richiedenti secondo le modalità indicate dall'ufficio predetto.

39.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 40 – Esecuzione di lavori

40.1 L'occupazione di suolo pubblico con materiali di risulta derivanti da demolizioni deve essere preventivamente autorizzata nel caso in cui l'ingombro superi le due ore.

40.2 L'ingombro dovrà comunque essere adeguatamente segnalato.

40.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 41 – Raccolte firme, comizi e simili

41.1 La concessione per l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con esigenze di circolazione pedonale veicolare e con le esigenze di cui all'art. 5. La concessione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima e, nel caso ricorrano motivate ragioni, è possibile derogare tale termine accogliendo le richieste presentate anche successivamente.

41.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO IX

ALTRE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DEL DECORO CITTADINO

Art. 42 – Divieto di sosta a motore acceso

42.1 A tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento è vietata su tutto il territorio comunale e anche nei cortili privati la sosta con motore acceso dei veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblici.

42.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 43 – Uso di fitofarmaci nei giardini e orti

43.1 E' vietato utilizzare nel raggio di 50 metri da insediamenti abitativi o di allevamento animali, prodotti fitosanitari classificati di I e II classe di cui al D.P.R. 24-5-1988 n. 223 o comunque ritenuti pericolosi e dannosi identificati con la croce di S. Andrea mediante l'uso di mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione dei prodotti impiegati.

43.2 La distanza è ridotta a 10 metri per le colture che al momento dell'applicazione non superino metri 1 di altezza.

43.3 Il trattamento è vietato nelle giornate ventose o piovose.

43.4 Prima dell'operazione dovranno essere installati ai bordi dell'appezzamento cartelli ben visibili con l'indicazione della pericolosità e dovranno rimanere per tutto il periodo di carenza del prodotto utilizzato. Le disposizioni del presente articolo sono modificabili in qualsiasi momento nel caso che il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica disponga diversamente.

43.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 44 – Incendi

44.1 In caso di incendio e nel limite del possibile, tutte le persone idonee devono concorrere nell'opera di spegnimento. Dovrà essere tollerato il passaggio nella proprietà privata dei mezzi di soccorso, delle persone e delle attrezzature. In caso di necessità si dovrà concedere l'energia elettrica, permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, delle cisterne o l'approvvigionamento dalla rete idrica. Chiunque rifiuti di prestare aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C.P.. Al proprietario spetta il rimborso dei danni e le spese sostenute.

Art. 45 – Condomini

45.1 Nei condomini deve essere indicato il nominativo dell'amministratore o del responsabile, l'indirizzo e recapito telefonico, nonché i nominativi delle persone o ditte incaricate per interventi urgenti sugli impianti elettrici, acqua, ecc.

45.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 46 - Uccisione animali

46.1 Nei luoghi pubblici o soggetti alla pubblica vista è vietato uccidere conigli, pollame ed altri animali in genere nonché effettuare qualsiasi operazione cruenta.

46.2 Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i prodotti ittici di piccole dimensioni, purché l'uccisione sia effettuata fuori dalla vista e in modo da non arrecare turbamento o sensazioni spiacevoli e disgustose ai passanti.

46.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 47 – Affissione manifesti

47.1 L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti è regolata ed è eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni. E' comunque vietata l'affissione fuori dai luoghi prescritti e fuori da tutte quelle zone che nel tempo la consuetudine ha consolidato come luogo di regolare affissione.

Non è consentita l'affissione di qualsiasi manifesto od altra forma pubblicitaria se non dopo aver assolto all'obbligo del pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

47.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00. Pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO X

DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Art. 48 – Ambito di applicazione

48.1 Le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:

- a) il pagamento di una somma in denaro;
- b) la confisca amministrativa;
- c) la rimozione delle opere abusive;
- d) il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 49 – Sanzioni

49.1 Fatto salvo l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute da altre leggi o da speciali regolamenti, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di Legge riportata nei singoli articoli del presente Regolamento di Polizia Urbana.

49.2 Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

49.3 Ogni abuso di atto di concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito o l'attività abusiva e se del caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o il rimborso delle spese sostenute.

49.4 L'uso di concessioni o autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni in esse dettate, oltre alla sanzione amministrativa, può comportare la revoca o la sospensione in considerazione alla gravità e agli effetti nocivi che esse abbiano prodotto.

49.5 Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

49.6 Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino.

49.7 Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e art. 2 e 6 della Legge 24-11-1981 n° 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

49.8 Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il dirigente come individuato dal combinato disposto dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, nonché da apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 50 – Sequestro e confisca

50.1 E' sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.

50.2 Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 24-11-1981 n° 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

50.3 A tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, in situazioni particolari, il personale appartenente al Comando di Polizia Municipale o a corpi di Polizia Statale, possono trattenere oggetti o qualsiasi altro materiale in modo da evitare con i loro usi alterazioni e degenerare a situazioni spiacevoli.

Art. 51 – Pagamento in misura ridotta

51.1 E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

51.2 L'importo delle spese di procedimento è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

51.3 I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme regolamentari ed ordinanze comunali spettano al Comune.

Art. 52 - Ricorsi

52.1 Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune o al Giudice di Pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

52.2 Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione dei ricorsi sono attribuite ai Dirigenti di Settore esperti in materia in relazione alla norma violata.

52.3 Il Dirigente di Settore, nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto,

52.4 Il ricorso sospende i termini di pagamento; in caso di oblazione in misura ridotta lo stesso non può più essere accolto.

Art. 53 – Ordinanza- Ingiunzione

53.1 L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal Dirigente Responsabile del Settore competente in relazione alla norma violata. Dovrà contenere, nel caso lo preveda, le eventuali sanzioni accessorie di confisca amministrativa, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

53.2 Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

53.3 Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 54 – Riscossione forzata – Iscrizione a ruolo – Provvedimento di sgravio

54.1 Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24-11-1981 n° 689 previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

54.2 La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.

54.3 Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione dalla quale ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo;
- c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'ordinanza- ingiunzione.

54.4 Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il Dirigente di Settore, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

54.5 Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere anche l'autorizzazione al rimborso.

Art. 55 – Norme finali

55.1 Per tutto e per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, salvo l'applicazione di norme speciali, si applicano le disposizioni di specifici regolamenti, ordinanze sindacali e dirigenziali che per funzionalità e gestione integrano e regolamentano più dettagliatamente le modalità di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l'uso dei beni comuni, dei giardini ed aree verdi e quant'altro possa concorrere alla convivenza civile dei cittadini.

55.2 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto Comunale.

55.3 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 20 dicembre 1952 e dalla G.P.A. in data 10 agosto 1954 n. 38184/5372 Div. 2/1 con successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme e da ordinanze al presente Regolamento oppure incompatibili e ripetitive nel contenuto, nella forma e nella loro applicazione.

55.4 Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

55.5 Salvo che sia diversamente prescritto, gli impianti esistenti che non rispondono alle modalità di funzionamento e ai limiti prescritti dal presente Regolamento dovranno essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.